

Toino, 24 aprile 2024

Gentili Clienti
Loro sedi

Circolare n. 4/2024

Oggetto: WELFARE AZIENDALE – Fringe Benefits ai dipendenti

Art 51 comma 3 del TUIR modificato dalla Legge di Bilancio 2024

Circolare Agenzia delle Entrate 5/E del 7/3/2024

Gentili Clienti,

con la presente riportiamo alla Vostra attenzione l'argomento di cui in oggetto, per comunicarVi che, **fino al 31 Dicembre 2024**, è previsto un fringe benefits di 1.000 € per tutti i lavoratori dipendenti, con un innalzamento a 2.000 € per i lavoratori con figli fiscalmente a carico.

Nei confronti dei soggetti sopraindicati **il benefit** potrà riguardare **beni e/o servizi prestati dal datore di lavoro** (*ad es. buoni acquisto, buoni carburante*) **e/o somme erogate o rimborsate** per il pagamento delle **utenze domestiche** relative al **servizio idrico, dell'energia elettrica e del gas** e, come **novità dell'anno 2024, anche delle spese di affitto o degli interessi su mutui dell'abitazione principale**.

Per quanto riguarda la condizione di figli a carico, si ricorda che, ai sensi dell'art. 12, c. 2 del TUIR,

- sono fiscalmente a carico i figli che abbiano un reddito annuo complessivo non superiore a euro 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili; per i figli di età non superiore ai 24 anni,

tale limite di reddito è elevato a euro 4.000,00.

La condizione di figlio fiscalmente a carico deve essere verificata con riferimento al 31 dicembre di ogni anno e pertanto, trattandosi di un'agevolazione spettante per il solo anno d'imposta 2024, sarà necessario verificare il superamento o meno del limite reddituale alla data del 31 dicembre 2024.

In continuità con quanto già chiarito per l'anno 2023, anche per il 2024, potrà essere riconosciuto l'importo di 2.000 €, in misura intera per ogni genitore, titolare di reddito di lavoro dipendente e/o assimilato:

- anche in presenza di un unico figlio, purché lo stesso sia fiscalmente a carico di entrambi
- anche nel caso in cui il lavoratore non possa beneficiare della detrazione per figli fiscalmente a carico di cui all'articolo 12 del TUIR poiché per gli stessi percepisce l'assegno unico e universale.

Inoltre, qualora i genitori si accordino per attribuire l'intera detrazione per figli fiscalmente a carico a quello dei due che possiede il reddito complessivo di ammontare più elevato (ai sensi dell'art. 12, c.1, lett. C), del TUIR, l'agevolazione spetta a entrambi, in quanto il figlio è considerato fiscalmente a carico sia dell'uno sia dell'altro genitore.

In altri termini, con specifico riferimento alla possibilità di godere del beneficio in misura piena da parte di entrambi i genitori lavoratori dipendenti, il testo normativo non pone limiti specifici, sempreché i figli possano essere considerati fiscalmente a carico di entrambi.

Come anticipato sopra, tra le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2024 in esame vi è la possibilità di agevolare, attraverso l'erogazione diretta o il rimborso delle somme, le *“spese per l'affitto della prima casa”* o quelle *“per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa”*. Al riguardo la recente Circolare nr. 5/2024 dell'Agenzia delle Entrate ha precisato che le suddette spese debbano riguardare immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, nei quali il dipendente o i suoi familiari (di cui all'art. 12 TUIR) **dimorino abitualmente e a condizione che ne sostengano effettivamente le spese.**

In sintesi tali immobili devono costituire l'**“abitazione principale”** per il dipendente e/o i suoi familiari.

Ai fini documentali, è necessario che il datore di lavoro, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali (D.lgs 196/2003) acquisisca e conservi, per eventuali controlli, la relativa documentazione per giustificare la spesa, in alternativa, il datore di lavoro può richiedere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti l'esistenza dei suddetti presupposti nonché,

per le assunzioni avvenute nel corso dell'anno 2024, una dichiarazione che attesti che le spese non siano già state oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, presso precedenti datori di lavoro.

Di seguito, si riporta un elenco dei beni e/o servizi di cui all'art. 51 comma 3 del TUIR.

- Buoni spesa e buoni benzina
- Ricariche telefoniche
- Buoni acquisto cartacei o telematici (es. Amazon, Zalando...)
- Regali e cesti natalizi
- Autovettura concessa in uso promiscuo
- Interessi su prestiti concessi dal datore di lavoro
- Polizza rischi extra professionali
- Fabbricati concessi in uso abitativo, senza obbligo di dimora
- Pagamento o rimborso delle utenze domestiche del servizio idrico, dell'energia elettrica e del gas naturale
- Pagamento delle spese di affitto e degli interessi su mutui ipotecari sull'abitazione principale.

Attenzione

Nel limite di esenzione previsto per l'anno 2024 saranno da considerare anche l'eventuale credito welfare previsto dalla contrattazione collettiva, nazionale o aziendale.

Infine ricordiamo che il superamento dell'importo di € 1.000 ovvero di € 2.000, previsto per coloro che hanno figli a carico, comporta l'assoggettamento a contributi previdenziali ed imposte dell'intero importo (e non solo dell'eccedenza).

Nel restare a disposizione per eventuali chiarimenti, porgiamo un cordiale saluto.

Lo Studio